
La tutela degli immigrati in Italia



Indice

Presentazione	Pag.	3
INAS - Patronato della CISL	"	4
INAS e la tutela degli immigrati in Italia	"	5
La legislazione sull'immigrazione in Italia	"	6

Aggiornato al mese di Febbraio 2012



Presentazione

uesta pubblicazione fa parte della collana "Le Guide", con la quale l'INAS CISL intende proporre uno strumento divulgativo indirizzato a tutti i lavoratori ed alle persone che vogliono essere informate in materia di previdenza, assistenza, assicurazione, infortuni e malattie professionali.

In Italia, infatti, la quantità e la complessità delle leggi che regolano lo stato sociale è spesso un ostacolo alla conoscenza adeguata dei propri diritti. L'informazione è, tuttavia, il primo passo per l'accesso ai diritti e ad una tutela adeguata degli stessi.

Leggendo "Le Guide" del Patronato INAS CISL sarà, quindi, facile orientarsi nella riforma delle pensioni e nella verifica dei propri contributi, si capirà l'importanza di iscriversi ad un fondo di previdenza complementare, si saprà cosa fare in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o mobbing, si conosceranno le regole per la tutela della maternità sul posto di lavoro, si avranno informazioni per l'assistenza in caso di handicap e per la richiesta di prestazioni economiche di invalidità civile. E anche

sulle nuove prestazioni a favore degli immigrati, come il rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno in Italia o la richiesta di ricongiungimento familiare.

Accanto alla prima informazione proposta con questa collana, il Patronato INAS CISL offre gratuitamente a tutti i cittadini, lavoratori e pensionati, da più di 60 anni, il servizio di assistenza, consulenza e tutela attraverso l'impegno di oltre 1000 operatori e la presenza di più di 800 uffici in Italia e all'estero. Per sempre al fianco delle persone.

Antonino Sorgi Presidente INAS CISL

INAS - Patronato della CISL

L'INAS (Istituto Nazionale di Assistenza Sociale) è l'Istituto promosso dalla CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) che offre gratuitamente informazione, assistenza, consulenza e tutela per quanto riguarda la previdenza, l'assistenza, la prevenzione e la difesa della salute.

L'INAS è un Patronato e come tale è regolato, nella sua attività e nelle sue funzioni, dalla Legge n. 152 del 2001. Provvede a tutelare indistintamente lavoratori e cittadini in generale, nonché i loro familiari, per la realizzazione dei diritti previsti da leggi nazionali, regionali, dai contratti di lavoro, dalla normativa europea e dagli Accordi Internazionali di Sicurezza Sociale.

L'INAS possiede una struttura articolata su tutto il territorio nazionale e all'estero. Oltre 1.000 sono i suoi dipendenti a tempo pieno che operano in più di 700 uffici in Italia e oltre 100 gli uffici situati nei maggiori Paesi di emigrazione italiana.

Da più di 60 anni l'INAS opera a favore dei lavoratori migranti ed è presente in Europa e in tutti i maggiori Paesi di emigrazione italiana e, precisamente, in Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera, Gran Bretagna, Spagna, Slovenia, San Marino, Marocco, Senegal, Argentina, Australia, Brasile, Uruguay, Venezuela, Cile, Canada e Stati Uniti. Nuove Sedi si apriranno nel corso del 2012 in Albania e Tunisia.



L'INAS e la tutela degli immigrati in italia

L'INAS assiste i cittadini stranieri immigrati in Italia affinché possano usufruire dei diritti e assolvere i doveri previsti dalle leggi nazionali e dagli strumenti internazionali, attraverso l'informazione, l'assistenza e la tutela.

Insieme alla CISL e all'ANOLF, l'INAS è fortemente impegnato nell'inserimento sociale, lavorativo e culturale dell'immigrato e dei suoi familiari in Italia. Particolare attenzione è dedicata alla consulenza previdenziale e socio-assistenziale, alle questioni concernenti il lavoro, la famiglia, lo studio, la salute e, in generale, alla tutela dei diritti di cittadinanza.

Dal 2009 il nuovo regolamento sui Patronati ha introdotto tre prestazioni in materia di immigrazione:

- rilascio del permesso di soggiorno
- rinnovo del permesso di soggiorno
- · ricongiungimento familiare

Sono tre ambiti di grande importanza nella vita dell'immigrato: la regolarità del soggiorno, condizione necessaria per usufruire dei diritti/doveri previsti dalle leggi; il diritto all'unione familiare, aspetto necessario per un reale inserimento in Italia.



La legislazione sull'immigrazione in Italia

La normativa sull'immigrazione è regolata dal Testo Unico sulla Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) dal relativo Regolamento di attuazione (DPR. n. 394/1998) e successive modifiche ed integrazioni. Di seguito si elencano i punti salienti della normativa in vigore

Visto di ingresso e Permesso di Soggiorno

Si può entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato e autonomo, motivi familiari, studio, cure mediche, culto, formazione, turismo, ecc.. Prima di arrivare in Italia è necessario ottenere, presso l'Ambasciata o il Consolato italiano del luogo di origine o di residenza, il visto di ingresso per uno dei motivi sopra citati. Solo alcuni paesi sono esenti dall'obbligo del visto di ingresso per turismo.

Il Permesso di Soggiorno deve essere richiesto alla Questura competente entro otto giorni dall'ingresso ed è rilasciato, su presentazione del visto di ingresso della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione ed altri documenti, per motivi di lavoro subordinato, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo, per ricongiungimento familiare, studio, cure mediche, ecc. Il Permesso di Soggiorno di lunga durata (superiore a 3 mesi) dà diritto a fissare la residenza in Italia, ottenere la carta di identità, usufruire dell'assistenza sanitaria, iniziare o continuare gli studi e tutta una serie di misure di integrazione sociale a livello locale. Il rinnovo del permesso deve essere richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza; la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo sul soggiorno in base alle tipologia di permesso.

È possibile chiedere al Patronato INAS l'assistenza per la compilazione e l'invio telematico della domanda di rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno; tale domanda, corredata da specifica documentazione, deve essere inviata tramite gli Uffici Postali.

Per i soggiorni inferiori ai tre mesi (es. turismo, affari, ecc.), occorre fare la dichiarazione di presenza, che sostituisce il permesso per turismo. Il permesso di soggiorno è generalmente rinnovato, prima della scadenza.

Contributo sul soggiorno

Dal 30 gennaio 2012 ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, i cittadini stranieri sono tenuti al versamento del contributo sul soggiorno, che si aggiunge agli oneri già a carico dello straniero per la presentazione della richiesta. Il contributo sul soggiorno interessa i cittadini stranieri dall'età di 18 anni e l'importo dipende dalla durata del permesso di soggiorno, pertanto il valore è così definito:

- € 80,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- € 100,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a un anno ed inferiore o pari a due anni;
- € 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno per i lavoratori altamente qualificati.

Non devono pagare tale contributo i cittadini stranieri con età inferiore ai 18 anni, i minori stranieri entrati in Italia per ricongiungimento familiare, i cittadini stranieri in Italia per cure mediche, i richiedenti il rilascio ed il rinnovo del permesso di sog-

giorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari ed i richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità. Tale contributo deve essere versato in un'unica soluzione, insieme al contributo del permesso di soggiorno elettronico di € 27,50, sul conto corrente postale n. 6742202 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale: "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico".

In caso di *insufficienza dell'importo versato*, la Questura, attraverso una nota, comunica allo straniero di integrare il contributo, finché il pagamento non viene eseguito la pratica rimane sospesa; tale versamento, a integrazione del contributo sul soggiorno, deve essere effettuato esclusivamente presso lo Sportello Amico degli Uffici Postali. In caso di eccedenza dell'importo versato, la Questura, attraverso una nota, comunica allo straniero il contributo ed indica le modalità per chiedere il rimborso all'ufficio di competenza della Questura.

Accordo di integrazione

Dal 10 Marzo 2012 gli stranieri dai 16 anni di età che entrano regolarmente in Italia e si presenteranno allo Sportello Unico per l'Immigrazione o in Questura per la richiesta di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, dovranno sottoscrivere l'Accordo di integrazione.

Tale accordo impegna lo straniero ad aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e a partecipare ad iniziative di integrazione al fine di acquisire un livello di conoscenza della lingua italiana, conoscere sufficientemente i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, conoscere i principali aspetti della vita civile in Italia (la sanità, la scuola, i servizi sociali, il lavoro, gli obblighi fiscali) ed adempiere l'obbligo di istruzione per i figli

minori. Al fine di adempiere alla conoscenza della Costituzione italiana ed alcune nozioni base della vita civile in Italia, il cittadino straniero può seguire gratuitamente una sessione di formazione civica da un minimo di 5 ad un massimo di 10 ore presso lo Sportello Unico sull'Immigrazione (SUI) della Prefettura.

L'Accordo è articolato per crediti, la durata è di due anni o di uno, in base alla tipologia del permesso richiesto, e all'atto della sottoscrizione allo straniero sono assegnati 16 crediti. Ad un mese dalla scadenza dell'Accordo, lo Sportello Unico avvia la verifica degli impegni assunti e procede all'assegnazione di ulteriori crediti al fine di determinare l'estinzione dell'accordo se i crediti raggiunti sono pari o superiori a 30. Se i crediti totali accumulati sono compresi tra 1 e 29 è prevista la proroga dell'accordo per un anno, ma se tali crediti sono pari o inferiori a 0 viene decretata la risoluzione dell'Accordo per inadempimento e ne consegue la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo nonché l'espulsione dello straniero dall'Italia. Sono esenti dalla sottoscrizione dell'Accordo di integrazione gli stranieri affetti da patologie, da disabilità che limitano gravemente l'autosufficienza o da determinate gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale; i minori non accompagnati o sottoposti a tutela e le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento sono tenuti a completare un proprio progetto di integrazione sociale e civile. Inoltre sono esonerati dall'adempimento dell'accordo gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi di famiglia, permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Ue o di altro permesso di soggiorno che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Lavoro

Si può entrare in Italia con contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, con contratto di soggiorno per lavoro stagionale o per motivi di lavoro autonomo, nei limiti delle quote d'ingresso annuali predisposte dal Governo italiano. L'ingresso in Italia per lavoro subordinato o per lavoro stagionale avviene su richiesta nominativa di un datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI). Ci sono quote d'ingresso riservate a favore di: lavoratori provenienti da Paesi con i quali l'Italia ha concluso accordi sui flussi di ingresso e sulla riammissione (Albania, Tunisia, Marocco ed altri Paesi) e lavoratori stranieri di origine italiana entro il 3°grado, iscritti nei Consolati italiani all'estero. Sono previste inoltre quote per la conversione in lavoro dei titoli di soggiorno per studio e per lavoro stagionale.

Il visto di ingresso per lavoro è rilasciato al lavoratore dal Consolato italiano, sulla base dell'autorizzazione al lavoro preventivamente rilasciata dalle autorità italiane al datore di lavoro.

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (non stagionale) permette di stipulare qualsiasi contratto di lavoro, escluso il pubblico impiego, e ricevere il medesimo trattamento retributivo e assicurativo previsto per i lavoratori italiani dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro.

In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il cittadino straniero può legittimamente soggiornare in Italia e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa, a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio postale la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

Ricongiungimento familiare

Il cittadino straniero che possiede il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (v. punto 5) o un permesso di soggiorno di almeno un anno per lavoro subordinato o autonomo, per studio, per asilo politico, per motivi religiosi, per motivi familiari o per protezione sussidiaria, può chiedere il ricongiungimento con i familiari residenti all'estero (coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico con invalidità totale, genitori a carico che non hanno altri figli nel Paese di origine o che hanno più di 65 anni e i figli non possono provvedere al loro mantenimento).

Per ottenere il ricongiungimento familiare è necessario dimostrare la disponibilità di un alloggio e di un reddito annuo che varia secondo il numero di familiari da ricongiungere. L'interessato deve presentare la domanda in via telematica allo Sportello Unico per l'Immigrazione per il rilascio del visto di ingresso ai familiari da



parte del Consolato italiano competente.

È possibile chiedere l'assistenza per la compilazione e l'invio telematico della domanda di ricongiungimento familiare al Patronato INAS.

soggiorno per

motivi familiari consente lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, l'iscrizione nelle liste di collocamento, l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.

Il minore figlio di stranieri, regolarmente soggiornante e residente con i genitori, deve essere iscritto nel permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE dei genitori, fino a 14 anni. Dopo i 14 anni al minore sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari (o permesso di soggiorno CE).

Dopo i 18 anni potrà avere un permesso per studio, o per lavoro, per cure o per motivi familiari.

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Il cittadino straniero, insieme al coniuge, ai figli minori, ai figli maggiorenni a carico con invalidità totale e ai genitori a carico, conviventi con il richiedente, può chiedere il permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) purché sia regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque anni, possieda un permesso di soggiorno in corso di validità, un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, nonché l'alloggio. Il richiedente deve inoltre essere immune da situazioni penali di rilievo e aver superato il test di lingua italiana.

È possibile chiedere l'assistenza per la compilazione e l'invio telematico della domanda al Patronato INAS; tale domanda, corredata da specifica documentazione, deve essere inviata tramite gli Uffici Postali.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è un documento a tempo indeterminato che consente allo straniero l'ingresso e il reingresso in Italia, lo svolgimento di ogni tipo di attività lavorativa (salvo quelle riservate ai cittadini italiani) e se re-

sidente in Italia l'accesso alle provvidenze assistenziali, previdenziali, scolastiche, sanitarie, ecc...

Test di lingua italiana

La conoscenza della lingua italiana è uno dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, ed i cittadini stranieri che intendono richiedere tale permesso, sostenendo il test di lingua italiana presso la Prefettura competente possono dimostrarne l'apprendimento. Infatti, per lo svolgimento del test di lingua italiana, il cittadino straniero deve presentare richiesta telematica alla Prefettura di residenza ed entro 60 giorni riceve dalla Prefettura la convocazione del giorno, ora e luogo presso cui presentarsi; l'esito del test verrà inserito on line nell'Area Riservata del Ministero dell'Interno qualche giorno dopo lo svolgimento del test.

Anche il Patronato INAS può accedere all'area riservata per prenotare lo svolgimento del test e verificare l'esito per conto dello straniero interessato.

Non sono tenuti a sostenere il test di italiano i cittadini stranieri che possono dimostrare di conoscere la lingua italiana ad un livello pari almeno al A2 del Quadro di riferimento europeo, sulla base di attestazioni rilasciate dagli enti certificatori che: sono in possesso di un titolo di studio o di un titolo professionale, hanno acquisito crediti maturati nell'ambito dell'Accordo di integrazione riguardo al riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2, sono entrati in Italia per motivi di lavoro altamente qualificato.

Inoltre sono esonerati dal test gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap, presentando una dichiarazione certificata dalla struttura sanitaria pubblica.

Previdenza e assistenza sociale

Il lavoratore straniero che ha un regolare rapporto di lavoro in Italia ha diritto allo stesso trattamento previdenziale e assicurativo previsto per i lavoratori italiani. Per tutelare i lavoratori che hanno svolto parte della loro attività all'estero, l'Italia ha stipulato numerose Convenzioni Internazionali di Sicurezza Sociale, alcune delle quali con Paesi di immigrazione (ad es. Capoverde e Tunisia).

Il lavoratore straniero che rimpatria e non ha maturato il diritto ad una pensione italiana o in convenzione internazionale, conserva i diritti previdenziali e può usufruire di tali diritti a 65 anni di età. Per maggiori informazioni è necessario rivolgersi agli uffici del Patronato INAS.

Allo straniero titolare di permesso di soggiorno CE possono essere concesse le provvidenze economiche di natura assistenziale come l'invalidità civile, gli assegni di maternità e l'assegno sociale (in questo ultimo caso, previo soggiorno di almeno 10 anni in Italia).

Accordo INAS – ISSH

Per una tutela previdenziale dei cittadini albanesi che lavorano in Italia, l'INAS mette a disposizione le proprie strutture e gli strumenti informativi necessari per consentire ai cittadini albanesi regolarmente soggiornanti in Italia, ed interessati a completare o ad avere la loro situazione previdenziale in Albania, di ricorrere ai versamenti dei contributi volontari. Con tali versamenti i cittadini albanesi possono beneficiare, nei termini previsti dalla legislazione previdenziale albanese, di una pensione erogata dall'ente albanese con 15 anni di contributi (pensione parziale) o con 35 anni di contributi (pensione completa); hanno diritto ad accedere all'assicurazione volontaria i cittadini albanesi che hanno com-

piuto 18 anni, le persone che sono già state assicurate in Albania ed anche i cittadini albanesi mai assicurati (come ad esempio la categoria delle casalinghe).

Per attivare tale procedura i cittadini albanesi possono recarsi in un ufficio di Patronato INAS in Italia per la compilazione del modulo predisposto dall'Istituto previdenziale albanese, ISSH, in merito ai periodi contributivi in Albania; l'ISSH, entro 5 mesi dal ricevimento di tali dati, fornirà alla sede INAS che ha inviato la richiesta, le modalità di versamento dei contributi a carico dell'assistito, anche tramite un delegato in Albania.

Assistenza sanitaria

Il cittadino straniero soggiornante per lavoro subordinato, autonomo o in attesa di occupazione, oppure per motivi familiari, per asilo politico o umanitario, per attesa adozione o affidamento o per acquisto della cittadinanza italiana, deve essere iscritto obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con gli stessi diritti e doveri del cittadino italiano.

I genitori ultrasessantacinquenni che hanno fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare devono stipulare un'assicurazione sanitaria o iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, previo pagamento di un contributo economico per la copertura di tutti i rischi nel territorio italiano.

Chi, pur essendo regolarmente soggiornante, non rientra nelle categorie precedenti (studenti, ecc), può iscriversi volontariamente al SSN ed è tenuto al pagamento di un contributo annuale, valido anche per i familiari a carico. Se lo straniero non è iscritto al SSN deve corrispondere, per le prestazioni sanitarie, le tariffe determinate dalle Regioni, salvo quanto previsto in materia sanitaria da accordi o convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia.

Chi è in posizione irregolare può usufruire delle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattie e infortuni, nonché dei programmi di medicina preventiva. Le prescrizioni e le registrazioni di tali prestazioni sono effettuate utilizzando il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente).

Studio

Il minore straniero presente in Italia, anche se irregolare, ha diritto all'istruzione obbligatoria. Chi soggiorna in Italia con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo,



per motivi familiari, per asilo politico e umanitario o per motivi religiosi, può iniziare o continuare gli studi in Italia.

Chi, invece, entra in Italia per motivi di studio ed ottiene un permesso di soggiorno per studio, può anche lavorare per un massimo di 20 ore settimanali ed è possibile convertire il permesso per studio in motivi di lavoro, previa verifica della disponibilità di quote riservate al decreto flussi.

Per gli studenti stranieri che conseguono il diploma di laurea in Italia è possibile la conversione in motivi di lavoro senza tenere conto delle quote.

L'interessato può chiedere al Patronato INAS l'assistenza per la compilazione e l'invio della domanda allo Sportello Unico per l'Immigrazione, fornendo la documentazione della propria attività lavorativa.

Chi possiede un titolo professionale ottenuto all'estero può chiedere il riconoscimento del titolo in Italia.

Cittadinanza italiana

È italiano dalla nascita il figlio di padre o di madre italiani, anche se è nato all'estero, in base al criterio del diritto di sangue. Negli altri casi, il cittadino straniero può acquisire la cittadinanza italiana principalmente per:

- nascita in Italia: se risiede legalmente fino a 18 anni e dichiara di voler diventare italiano;
- matrimonio con un cittadino/a italiano/a: il coniuge straniero può chiedere la cittadinanza dopo 2 anni di residenza in Italia, oppure dopo 3 anni dal matrimonio se la residenza è all'estero. I termini sono ridotti della metà se ci sono figli;
- naturalizzazione ordinaria: il requisito fondamentale per la concessione della cittadinanza italiana è la residenza legale in

Italia, che varia da 3 a 10 anni, secondo i casi; la cittadinanza è concessa dopo la valutazione dei requisiti, quali l'autosufficienza economica, l'adempimento degli obblighi fiscali, la mancanza di precedenti penali e il grado di inserimento socioculturale in Italia.

I protocolli Patronati-Ministero dell'Interno su titoli di soggiorno e Sportello Unico per l'Immigrazione

Il Ministero dell'Interno ha avviato, nel 2006, un progetto di semplificazione delle procedure per la richiesta ed il rilascio dei titoli di soggiorno attraverso Protocolli specifici con gli Istituti di Patronato, l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e le Poste italiane.

Nell'ambito del Progetto, il compito assegnato ai Patronati (e quindi all'INAS) ai sensi della Legge n. 152/2001, consiste nella collaborazione per l'attività di informazione, assistenza e consulenza gratuita ai cittadini non comunitari (e familiari stranieri di cittadini comunitari o italiani) per la compilazione delle richieste di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno (permessi di soggiorno e permessi di soggiorno CE) e la predisposizione della relativa documentazione. Le domande compilate sul Portale Immigrazione sono trasmesse dai Patronati alle Poste in via telematica. All'assistito, che firma apposito mandato di assistenza, è consegnata una copia della domanda da inviare, tramite gli Uffici poalla Questura competente, insieme all'apposita documentazione.

Presso i Patronati si può chiedere il rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno per i seguenti motivi:

Lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, affidamento, motivi religiosi, residenza elettiva, studio, vacanze lavoro, asilo politico

(rinnovo), tirocinio/formazione professionale, attesa acquisto cittadinanza, attesa occupazione, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno), famiglia, minori 14-18 anni, rinnovo status di apolide, conversione del permesso di soggiorno, aggiornamento permesso/carta (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto).

Presso le Questure devono essere richiesti i permessi per:

Cure mediche, affari, gara sportiva, missione, motivi umanitari/protezione sussidiaria, richiesta asilo, minor età, giustizia, status apolide, integrazione minore, invito.

Il secondo protocollo tra Ministero dell'Interno e Patronati è stato firmato il 16 Novembre 2007 e riguarda la collaborazione nelle attività di Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI), che si occupa principalmente dell'ingresso di lavoratori stranieri dall'estero e dei ricongiungimenti familiari.

Il compito del Patronato è quello della collaborazione per l'attività di informazione e assistenza a titolo gratuito ai datori di lavoro ed ai cittadini stranieri, nei limiti indicati dalla Legge n. 152/2001, nonché per la compilazione e l'invio telematico delle richieste.



Sede Nazionale INAS CISL Viale Regina Margherita 83/D - 00198 Roma

Ti assistiamo gratuitamente su:

Controllo versamento contributi

Pensioni

Previdenza complementare

Prestazioni socio-assistenziali

Servizi e trattamenti per la famiglia

Tutela contro infortuni e malattie professionali

Consulenza medico legale

Sicurezza sul posto di lavoro

Assegno sociale

Assistenza agli immigrati e ai cittadini italiani all'estero

Gli uffici del Patronato INAS-CISL sono presenti in tutta Italia e all'estero

Per saperne di più: www.inas.it

per avere gli indirizzi e i numeri telefonici delle nostre sedi

